



COMUNE DI MORBIO INFERIORE

Ordinanza municipale sulla manutenzione dei fondi ed il taglio di alberature, siepi, rami e rovi sporgenti sulla proprietà pubblica e lotta alle neofite invasive

(14 ottobre 2024)

IL MUNICIPIO DI MORBIO INFERIORE

Richiamati:

- La legge federale di complemento del Codice civile svizzero;
- gli art. 139 e seguenti della Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero;
- gli art. 106 lett. a), 116 e 192 della Legge Organica Comunale (LOC);
- gli art. 23-26 e 44 del Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale (RALOC);
- l'art. 35 della Legge edilizia cantonale (LE);
- l'art. 38 del Regolamento di applicazione alla Legge Edilizia Cantonale (RLE);
- Regolamento edilizio Comune di Morbio Inferiore;
- Gli art. 49 e 50 della Legge sulle strade
- Le Norme VSS

ordina

- Scopo** **Art. 1** La presente ordinanza persegue lo scopo di garantire la sicurezza delle persone, delle cose, di preservare il decoro nelle aree urbane, imponendo una regolare manutenzione dei fondi.
- Campo di applicazione** **Art. 2** Le disposizioni della presente ordinanza sono applicabili alle zone edificabili, a quelle non edificabili nonché ai fondi agricoli, esclusa la zona forestale.
- Obbligo di manutenzione** **Art. 3** ¹Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere sempre in buono stato il proprio fondo.
²I lavori di manutenzione devono essere eseguiti di regola almeno due volte l'anno, in primavera ed in autunno, o in funzione dello sviluppo della vegetazione.
³Tutti i proprietari di terreni fronteggianti strade, sentieri, piazze, marciapiedi, o altri sedimi comunali, hanno l'obbligo di provvedere alla potatura delle siepi ed al taglio dei rami sporgenti sull'area pubblica, allo scopo di eliminare inconvenienti e pericoli verso pedoni e veicoli, in particolare per non impedire la visuale, garantire l'illuminazione pubblica e la sicurezza del traffico.
Nei punti con insufficiente visibilità per il traffico, l'altezza delle siepi, in ogni caso, non deve mai ostacolare la visuale.

⁴Per i terreni in zona agricola lo sfalcio del fieno deve avvenire almeno una volta all'anno in modo da evitare la crescita libera di arbusti, roveti, rampicanti, ecc.; deve pure essere evitata la crescita di alberi ad alto fusto (inselvaticamento).

⁵La presenza di piante invasive, neofite (cfr. lista emanata dal Centro nazionale dei dati e delle informazioni sulla flora svizzera, Info Flora e dal Servizio fitosanitario cantonale) deve essere segnalata alle autorità competenti e le piante devono essere sistematicamente eliminate al più presto in modo conforme alle prescrizioni e secondo i metodi di lotta più appropriati.

Controlli periodici
e sanzioni

Art. 4 ¹Il Municipio tramite l'Ufficio tecnico comunale, su segnalazione o d'ufficio, procede a controlli periodici ed assegna ai proprietari inadempienti un termine perentorio di 10 giorni per l'esecuzione dei lavori di manutenzione. Scaduto infruttuoso il termine, dopo un primo ed unico richiamo con un termine di 5 giorni, l'Ufficio tecnico provvederà d'ufficio alla loro esecuzione, addebitando tutte le spese che ne deriveranno al proprietario del fondo.

²I proprietari dei fondi sono responsabili per il rispetto delle presenti disposizioni, nei confronti dei loro fittavoli o usufruttuari.

³Gli ordini emanati dal Municipio saranno accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

⁴In caso d'esecuzione d'ufficio per il tramite di ditte private viene rifatturato il costo effettivo.

In caso d'esecuzione d'ufficio per il tramite dei servizi esterni comunali viene fatturato il costo secondo gli importi stabiliti dall'Ordinanza municipale concernente il prelievo delle tasse per le prestazioni dei servizi comunali ed il costo effettivo dell'acquisto o noleggio del materiale d'esercizio.

⁵Resta riservata la procedura di contravvenzione in applicazione degli artt. 46 LE e 145 e ss. LOC.

Entrata in vigore e
disposizioni
abrogative

Art. 5 La presente ordinanza entra in vigore al termine della pubblicazione e sostituisce l'Ordinanza municipale "Taglio Siepi" del 2 giugno 1999 ed ogni altra disposizione comunale in materia.

Per il Municipio

Il Sindaco
Claudia Canova

Il Segretario
Giovanni Keller

Pubblicata all'albo comunale dal 16 ottobre al 15 novembre 2024.